



## Porto di Ancona

### Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 25/06/2026

- OGGETTO** OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA UBICATA IN FALCONARA MARITTIMA PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "CAMPIONATI PROVINCIALI E REGIONALI BEACH VOLLEY", ORGANIZZATO DALLA PROLOCO FALCONAMARE, IN COLLABORAZIONE CON LA FIPAV PROVINCIALE E REGIONALE E CON IL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, PREVISTI PER LE GIORNATE DAL 25/06/2026 AL 24/07/2026
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;



- VISTO** il Decreto Ministeriale 29/04/2026, n.82, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 29 aprile 2026, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale";
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale portante n. 134/2025;
- VISTI** in particolare, gli artt. 9, 10 e 31 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTA** la richiesta di "Falconamare Pro loco di Falconara Marittima APS" – C.F.: 93149550423 e P.IVA: 02723240426, acquisita al prot.n. 11696 del 22/06/2026, con cui ha avanzato richiesta di autorizzazione per l'occupazione di un'area demaniale marittima ubicata in Falconara Marittima per lo svolgimento dell'evento "Campionati provinciali e regionali Beach Volley", organizzato dalla Proloco Falconamare, in collaborazione con la FIPAV Provinciale e Regionale e con il Comune di Falconara Marittima, nelle giornate dal 25/06/2026 al 24/07/2026;
- VISTA** la nota prot. n. 11832 del 23/06/2026 con cui questa Autorità ha richiesto i pareri alle varie Amministrazioni interessate, oltre agli adempimenti funzionali al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- VISTE** le valutazioni espresse dalla Capitaneria di Porto di Ancona acquisite in data 25/06/2026, la quale -in particolare- ha dettato le seguenti prescrizioni nei confronti del soggetto organizzatore:
1. a cura dell'organizzatore dovrà essere garantito servizio di assistenza sanitaria e adeguate misure di sicurezza e vigilanza, come previsto per eventi simili;
  2. terminato l'evento, l'area dovrà essere rimessa in pristino stato e restituita alla libera fruizione;
  3. dovrà, infine, essere rispettata la vigente normativa in materia antinfortunistica e di sicurezza in genere, di prevenzione incendi, nonché ogni altra disposizione in materia di tutela ambientale e di utilizzo del demanio marittimo;
- VISTA** le note integrative assunte al prot. 11909 e 11910 del 24/06/2026 con cui l'organizzatore ha meglio specificato il periodo di occupazione comprensivo di montaggio e smontaggio delle strutture dal 25/06/2026 al 24/07/2026 oltre alla trasmissione della seguente documentazione: marca da bollo da € 16,00; documento di identità del soggetto sottoscrittore della domanda di



occupazione temporanea, Sig. Maurizio Barchiesi; quietanza di versamento dell'importo del canone dovuto; revisione degli elaborati tecnici; relazione tecnico-descrittiva delle attività e/o degli interventi previsti; documento di sicurezza e valutazione dei rischi e relativo piano di emergenza e comunicazione nominativi e contatti telefonici delle figure reperibili in riferimento alle attività di cui all'occupazione richiesta;

**VISTA**

il deposito cauzionale dell'importo di € 5.000,00 già versato dalla Associazione Falconamare per un precedente evento, nonché la polizza assicurativa RCT-RCO, anch'essa agli atti della scrivente Autorità;

**CONSIDERATA**

l'esigenza manifestata dall'istante di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento dell'iniziativa in argomento;

**RITENUTO**

di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività;

**CONSIDERATO**

che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dagli apprestamenti, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

**VISTI**

gli atti d'ufficio.

**RENDE NOTO**

Che nel periodo dal 25/06/2026 al 24/07/2026 nell'ambito portuale di Falconara Marittima, e più precisamente nel tratto di spiaggia ricompreso tra il sottopasso di Via Goito e Via Italia come da documentazione tecnico-grafica allegata, avranno luogo le iniziative programmate da Falconamare Pro loco di Falconara Marittima APS in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima per lo svolgimento dell'evento "Campionati provinciali e regionali Beach Volley".

Lo svolgimento delle attività di cui sopra sono subordinate al rispetto delle prescrizioni che saranno impartite in sede di Commissione di vigilanza per il pubblico spettacolo.

Soggetto Organizzatore: Falconamare Pro loco di Falconara Marittima APS in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima

RESPONSABILE DELL'EMERGENZA: Maurizio Barchiesi 338-6033830

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**ORDINA**

**Art. 1**



Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi demaniali marittimi all'uopo interessati (come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati alla presente ordinanza) sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso fino al termine dell'evento.

In relazione alla previsione di partecipazione agli eventi ed al fine di garantire un afflusso pedonale in sicurezza, riducendo le interferenze tra flussi veicolari e pedonali si ritiene necessario prevedere le seguenti interdizioni:

- Interdizione all'accesso dal sottopasso di Via Goito con mezzi durante il periodo di svolgimento dell'evento, in particolare dal 25 giugno al 24 luglio. Sono fatti salvi i mezzi di soccorso e i mezzi per la consegna di cibi/bevande agli operatori balneari nel rispetto di quanto già previsto con l'Ordinanza n. 9/2012 ed all'art. 1 dell'Ordinanza n. 8/2001 di questa Autorità, nonché dei provvedimenti di modifica della viabilità, delle chiusure al traffico e della regolamentazione della sosta nelle aree interessate dalla manifestazione emessi dal Comando di Polizia Locale/Ufficio Tecnico del Traffico del Comune di Falconara M.ma per le aree di competenza;
- Resta invariato quanto già previsto con l'Ordinanza n. 9/2012 ed all'art. 1 dell'Ordinanza n. 8/2001 di questa Autorità per l'accesso al sottopasso di Via Goito.

## Art. 2

La presente ordinanza impone l'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'organizzatore e di ogni altro soggetto coinvolto nell'organizzazione dell'evento:

1. Dovrà essere predisposta preventivamente a cura degli organizzatori apposita segnaletica così come prevista dalle planimetrie ed elaborati tecnici allegati alla documentazione di sicurezza presentata, nonché le delimitazioni e transenne necessarie alle interdizioni alle aree per come previsto all'articolo 1.
2. il richiedente dovrà identificare e segnalare nell'area assentita l'esatta ubicazione del punto di ritrovo assicurando che sia adeguatamente dimensionato per consentire l'accoglienza dei partecipanti in caso di emergenza.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a lasciare libero l'accesso mediante il sottopasso di Via Goito ai mezzi di soccorso ed a garantire ogni necessario coordinamento con i vari Enti coinvolti;
4. Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo del soggetto organizzatore;
5. Il soggetto organizzatore si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi demaniali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
6. L'organizzatore dovrà garantire il servizio di assistenza sanitaria e adeguate misure di sicurezza e vigilanza;
7. Resta in capo al soggetto organizzatore dell'evento in questione ogni onere per apprestamenti tecnici funzionali al regolare svolgimento dell'evento medesimo, tra cui le forniture di acqua e di energia elettrica, la predisposizione di ogni misura di prevenzione e protezione dovuta per l'incolumità delle persone nonché per le connesse attività di soccorso pubblico e di gestione emergenziale (transennamenti, dispositivi di illuminazione, impianti speciali per la gestione delle emergenze, etc.);
8. Resta altresì in capo al soggetto organizzatore dell'evento in questione ogni accertamento in ordine all'idoneità tecnica dei luoghi interessati dall'evento medesimo, in particolare per quanto concerne la consistenza del tratto di spiaggia in relazione ai carichi di esercizio che



- ivi verranno esercitati con l'allestimento di palchi ed attrezzature ovvero con l'impiego di mezzi d'opera all'uopo necessari;
9. Provvederà il soggetto organizzatore dell'evento in questione alla costante pulizia nonché alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nello spazio interessato dall'evento in argomento. In particolare, a tal riguardo, si precisa che le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti dovranno interessare – oltre che lo spazio suddetto – anche le aree allo stesso limitrofe, ciò in ragione dei notevoli affollamenti di persone che, comunque, lo svolgimento dell'evento in argomento determinerà nell'ambito demaniale coinvolto;
  10. È fatto tassativo divieto di immissione, nell'ambito dell'evento in questione, di acque di qualsiasi natura all'interno del sistema di gestione delle acque meteoriche esistente nell'area dell'evento medesimo. Pertanto, provvederà il soggetto organizzatore – a propri oneri e cure – alla messa in atto di procedure volte alla raccolta ed allo smaltimento delle acque eventualmente prodotte nell'ambito dell'evento suddetto (es. servizi igienici, vendita di alimenti, etc.), ciò in conformità alle vigenti disposizioni legislative di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato nonché il vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche;
  - Resta in capo al soggetto organizzatore prevedere un congruo e proporzionato numero di addetti da adibire a servizio d'ordine a proprio carico. I predetti addetti avranno il compito di:
    - garantire la fruibilità ed il monitoraggio degli spazi demaniali interessati;
    - indirizzare l'accesso e il deflusso pedonale nelle aree demaniali, nonché vigilare e garantire la piena fruibilità veicolare, e dei percorsi di accesso, ai mezzi di soccorso e di emergenza;
    - effettuare il monitoraggio delle fasi di afflusso e deflusso dei partecipanti alla manifestazione al fine di controllare e tenere separati i flussi di ingresso e uscita dei partecipanti;

Il suddetto personale dovrà rendersi opportunamente riconoscibile e facilmente identificabile dall'utenza mediante apposito vestiario che risulti di facile ed immediata identificazione da parte dell'utenza. Sussiste l'obbligo a carico del richiedente di integrare il personale e le misure operative relative al su citato servizio di sicurezza nella misura ritenuta opportuna dal personale dell'Autorità Portuale deputato ai controlli del caso qualora non lo ritenga proporzionato alle necessità.

- Dovrà essere trasmesso all'Adsp il report o altro documento attestante l'avvenuta erogazione dell'attività di informazione rivolta al personale incaricato in merito alla conformazione dei luoghi in caso di incendio o altro pericolo.
- In presenza di ulteriori eventi che presuppongano sostanziali differenze rispetto a quanto previsto nella documentazione di sicurezza dovranno essere trasmessi preventivamente gli aggiornamenti ai piani di emergenza.
- Dovrà essere disposto un adeguato servizio di vigilanza affinché il pubblico non oltrepassi le delimitazioni posizionate dal soggetto organizzatore per come indicato nella planimetria allegata.
- Durante le operazioni di trasporto, scarico, deposito, predisposizione, installazione e montaggio delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'evento deve essere adottata ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, di persone e/o cose con la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.
- Al termine della occupazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata, riconsegnata in pristino stato.



- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità così come indicati nella Relazione tecnica e nel piano di emergenza trasmessi dal soggetto organizzatore.
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale.
- Il soggetto istante dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di antinfortunistica e sicurezza in genere, di prevenzione incendi, nonché ogni altra disposizione in materia di tutela ambientale e di utilizzo del demanio marittimo;
- Il soggetto richiedente provvederà agli adempimenti per legge dovuti al fine di salvaguardare, nell'ambito dell'evento in questione, ogni esigenza legata all'incolumità delle persone oltre che alla sicurezza fisica ed alla salute dei lavoratori ivi impegnati;
- Restano in capo al soggetto organizzatore interessato il conseguimento dei titoli autorizzativi e degli assenti di altri soggetti istituzionali nonché ogni adempimento che, per legge, sono comunque dovuti.
- Sono fatte salve ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza.

### Art. 3

Il richiedente assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT e della cauzione all'uopo acquisita.

### Art. 4

#### Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://porto.ancona.it/it/page/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 25/06/2026

**Il Commissario Straordinario**

**Ing. Vincenzo Garofalo**

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)